

a)
LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 1)
—
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti
1992

7. (Organo di conciliazione)

(1) Al fine di comporre controversie tra distributori, produttori e consumatori, questi ultimi hanno la possibilità di rivolgersi all'organo di conciliazione.

(2) L'organo di conciliazione è composto da 3 membri, ovvero un rappresentante della categoria economica o del servizio pubblico interessati, un rappresentante delle associazioni dei consumatori, nonché dal Presidente, sorteggiato tra i nominativi di un elenco all'uopo predisposto. In base alle norme di un regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della giunta provinciale, in questo elenco possono essere inserite tutte le persone in possesso dei requisiti fissati dal regolamento stesso, dovendosi trattare in ogni caso di esperti nel campo della tutela del consumatore.

(3) Versato un contributo spese, la cui entità verrà determinata dal regolamento di esecuzione di cui sopra, le parti avviano il procedimento davanti all'organo di conciliazione mediante il deposito scritto dei motivi del reclamo, dopodichè questo avvia un tentativo di mediazione tra le parti allo scopo di comporre la controversia. Qualora il tentativo di mediazione dovesse fallire, entro 30 giorni dal deposito del reclamo viene emesso il lodo, che deve essere motivato ed esprimersi in merito ai singoli punti indicati nel reclamo.

(4) Il lodo è definitivo e tra le parti ha la stessa validità giuridica di un contratto. Le parti hanno comunque la facoltà di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

1) Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

b)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51 1)

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, concernente iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti
1994

1. (Elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)

(1) Presso il Centro tutela consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, di seguito definita legge, è predisposto un elenco nel quale vengono iscritti gli esperti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per l'assunzione della presidenza nel procedimento di conciliazione di cui all'articolo 7.

(2) L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta dell'esperto interessato, che deve attestare mediante autocertificazione la propria qualificazione professionale ed attitudine.

(3) L'iscrizione mantiene la propria validità ed efficacia fino alla cancellazione, che avviene in seguito a recesso espressamente dichiarato, in caso di decesso, oppure per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'iscrizione. La cancellazione viene disposta dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti, il quale provvede anche alla tenuta dell'elenco.

2. (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)

(1) Oltre alla competenza specifica nel campo della tutela del consumatore prevista dall'articolo 7, secondo comma, della legge, per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti:

- a) il possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche;
- b) un'esperienza professionale di almeno 5 anni nei settori di cui alla lettera a), acquisita presso strutture private o pubbliche oppure nell'espletamento della attività libero professionale;
- c) adeguata conoscenza delle lingue tedesca e italiana.

3. (Sorteggio del presidente dell'organo di conciliazione e nomina degli ulteriori membri dell'organo di conciliazione)

(1) Il Presidente viene sorteggiato tra i nominativi iscritti nell'elenco dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti in presenza di due testimoni.

(2) Il sorteggio avviene in seguito al versamento del contributo spese di cui all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento, mediante il quale le parti manifestano la loro intenzione di avviare il procedimento. Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti provvederà a comunicare per iscritto alle parti convenute l'avvenuto deposito del reclamo, inviandole copia fotostatica del medesimo ed invitandole altresì a versare il contributo spese di cui sopra.

(3) Il rappresentante della categoria economica interessata viene nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre il rappresentante del servizio pubblico interessato dovrà essere incaricato all'uopo dal competente organo dell'amministrazione od ente di appartenenza; la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori avviene da parte del Centro tutela consumatori e utenti, il quale potrà scegliere in seno alla cerchia dei membri delle associazioni dei consumatori, o tra rinomati esperti nel campo della tutela del consumatore.

4. (Comunicazioni all'organo di conciliazione e alle parti)

(1) Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti comunica per iscritto la nomina ai due conciliatori ed al presidente, accludendo copia fotostatica dei documenti presentati dalle parti.

(2) Entro dieci giorni dall'avvenuta designazione, i conciliatori ed il presidente comunicano per iscritto la propria accettazione; in caso contrario, la designazione si intende non accettata.

(3) Per le comunicazioni che debbano essere inviate ai membri dell'organo di conciliazione e alle parti, possono essere adottati tutti i mezzi che, per esigenza di celerità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché sia data la prova dell'arrivo a destinazione.

5. (Incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione)

(1) L'incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione è data nei casi di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

6. (Poteri del presidente e funzionamento dell'organo di conciliazione)

(1) Il presidente può:

- a) richiedere alle parti delucidazioni scritte e chiarimenti di natura tecnica;
- b) convocare le parti per il tentativo di mediazione di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge;
- c) intraprendere tutti gli altri passi necessari per la composizione della controversia.

(2) Il lodo arbitrale viene redatto dal presidente dell'organo di conciliazione.

(3) L'organo di conciliazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

7. (Lingua del procedimento)

(1) La lingua del procedimento può essere stabilita di comune accordo dalle parti, usando per la redazione dei propri atti la stessa lingua, o comunicando alla segreteria dell'organo di conciliazione la lingua rispettivamente prescelta.

(2) In mancanza di accordo, ciascuna delle parti usa la lingua da essa prescelta; lo stesso vale per i conciliatori, mentre il loro arbitrale va redatto nelle due lingue.

(3) Nel caso in cui una delle parti del procedimento sia organo o ufficio della Pubblica Amministrazione, essa deve attenersi alla lingua utilizzata da colui che ha proposto il reclamo.

8. (Contributo spese a carico delle parti)

(1) Le parti concorrono alle spese del procedimento, versando per ogni singolo procedimento di conciliazione un contributo spese.

(2) Per tutti i procedimenti il contributo spese è stabilito in misura forfettaria in lire 100.000 per ciascuna parte; per i procedimenti che terminano con la conciliazione sono dovuti solo gli anzidetti importi.

(3) Gli importi suddetti vengono adeguati annualmente alla variazione del costo della vita in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

(4) Qualora il tentativo di mediazione fallisca ed il procedimento continui, nel lodo si determinano gli ulteriori costi, in base alla tabella riportata nell'allegato A del presente regolamento e si individua la parte o le parti che devono sostenerli. Le parti hanno facoltà di proporre reclamo al collegio arbitrale avverso la determinazione dei costi del procedimento.

9. (Indennizzo per i conciliatori)

(1) L'indennizzo da corrispondere ai conciliatori che intervengono nel procedimento, compreso il presidente, viene determinato dalla Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

Importi massimi per onorari e costi
amministrativi relativi a procedimenti
che terminano con un lodo

Valore della controversia onorari e costi amministrativi

fino a lire 500.000	15% del valore della controversia (e minimo lire 50.000)
da 501.000 fino a lire 2.000.000	lire 75.000 + 3% sull'eccedenza di lire 500.000
da 2.001.000 fino a lire 5.000.000	lire 120.000 + 4% sull'eccedenza di lire 2.000.000
da 5.001.000 fino a lire 10.000.000	lire 240.000 + 5% sull'eccedenza di lire 5.000.000
da 10.001.000 fino a lire 30.000.000	lire 490.000 + 6% sull'eccedenza di lire 10.000.000

da lire 30.001.000

lire 1.690.000 + 7%
sull'eccedenza di lire 30.000.000

¹⁾ Pubblicato nel B.U. 13 dicembre 1994, n. 56.